

Il giorno 11 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 10:40 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 32-7896/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale n. 6/2017, articolo 23 "Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci". Definizione delle modalità di gestione del fondo in conformità con la disciplina nazionale e approvazione dello schema di Intesa Operativa ai sensi del D.M. 134/2023, da stipulare con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT). Spesa regionale di euro 450.000,00.

A relazione di: Gabusi

Premesso che:

con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), articolo 1, comma 648, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Trasporti (MIT) è stato autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale (c.d. "ferrobonus") in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia;

con Decreto interministeriale (MIT-MEF) del 14 luglio 2017, n. 125, è stato approvato il Regolamento c.d. "Ferrobonus" recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al citato articolo 1, commi 648 e 649 (Ferrobonus) della L. n. 2015, n. 208;

il regime di incentivazione di cui al predetto decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125, è scaduto il 16 agosto 2022, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto e, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 674, della legge n. 178 del 2020, è stata effettuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 27 ottobre 2022 la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 par. 3 del TFUE, ai fini dell'erogazione dei contributi per gli anni dal 2023 al 2026;

con Decreto interministeriale (MIT-MEF) del 30 agosto 2023, n. 134, è stato approvato il nuovo Regolamento c.d. “Ferrobonus” recante l’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al citato articolo 1, commi 648 e 649 (Ferrobonus) della L. n. 2015, n. 208;

l’articolo 2, del suddetto Decreto, al comma 3, prevede, in caso di disponibilità di risorse regionali da destinare alla concessione di contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato, la possibilità di stipulare apposite intese operative con il MIT nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 del citato decreto interministeriale relativamente al cumulo di incentivi pubblici;

il medesimo articolo 2 prevede la possibilità di una concorrenza di fondi regionali alla misura nazionale e il provvedimento di esenzione dal regime di Aiuti di Stato di cui alla decisione della Commissione Europea C(2022) 9697 del 19 dicembre 2022 tiene conto di tale possibilità;

con decreto del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del MIT n. 33 del 20/10/2023, concernente la definizione delle modalità operative per l’erogazione delle risorse di cui al decreto interministeriale n. 134/2023 destinate a interventi a sostegno del trasporto intermodale e trasbordato su ferro, sono state definite le modalità di presentazione delle domande per l’accesso ai contributi ed i relativi termini di scadenza, fissati al 10 novembre 2023.

Premesso, inoltre, che:

le Regioni Piemonte (DGR n. 34-635 del 24/11/2014), Liguria e Lombardia, attraverso il Protocollo di Intesa siglato il 5 febbraio 2015, hanno deciso di adottare una strategia comune nel settore della logistica e del trasporto delle merci, attraverso un approccio integrato per superare le criticità della rete infrastrutturale e sviluppare effetti sinergici per l’intero territorio macroregionale;

in data 11 dicembre 2015 a Genova i Presidenti delle tre Regioni hanno dato vita a una Cabina di Regia per la Logistica del Nord Ovest, dotata di un apposito livello tecnico di coordinamento, e adottato un documento “Azioni cardine” frutto di incontri e approfondimenti con i principali attori della logistica del Nord-Ovest (porti, retroporti, operatori) con l’impegno di organizzare gli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest, quale momento di confronto con tutti i soggetti interessati allo sviluppo della portualità ligure e della logistica piemontese e lombarda;

a valle di tre workshop tematici, gli Stati Generali della Logistica del Nord-Ovest (Novara, 8-9 aprile 2016) si sono conclusi con la sottoscrizione da parte dei tre Presidenti e del Ministro delle Infrastrutture del “Protocollo di Intesa per l’attuazione delle iniziative strategiche del sistema logistico del Nord Ovest” che individua, tra gli obiettivi prioritari da perseguire, l’adozione di strategie e misure a favore dell’intermodalità e del trasferimento modale da gomma a ferro per il trasporto delle merci;

le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria hanno quindi stabilito, a livello di Cabina di Regia, di procedere con un’incentivazione del trasporto ferroviario delle merci e dell’intermodalità esattamente in linea con la disciplina nazionale, al fine di utilizzare il medesimo provvedimento di esenzione in termini di Aiuti di Stato, gestito dal MIT e da RAM (Rete Autostrade Mediterranee, soggetto gestore incaricato dal MIT delle attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio del Ferrobonus), evitando così di dover intraprendere individualmente ed autonomamente il percorso di notifica di esenzione per le proprie misure di incentivazione regionali.

Richiamato che:

con l’articolo 23 della legge regionale 14 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017- 2019” la Regione Piemonte ha istituito un Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci finalizzato a promuovere il trasporto ferroviario intermodale delle merci aventi origine o destinazione nel territorio regionale;

il comma 2 di detto articolo 23 stabilisce che tale Fondo concorra alle finalità ed allo strumento di incentivazione di cui all’art 1, commi 648 e 649 della legge 208/2015 e il successivo comma 3 prevede che la Giunta regionale definisca, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del fondo, nonché il

riconoscimento, la determinazione, l'assegnazione e la liquidazione del contributo in conformità con la disciplina nazionale, e pertanto secondo le modalità e le procedure di attuazione stabilite dal regolamento approvato con decreto 30 agosto 2023 n. 134;

tale fondo concorre alle finalità ed allo strumento di incentivazione di cui all'articolo 1, commi 648 e 649 della legge 208/2015, integrando con risorse regionali le risorse stanziare dai citati provvedimenti nazionali al fine di incentivare l'utilizzo di servizi ferroviari che interessano il proprio territorio, onde conseguire la riduzione delle emissioni inquinanti di CO2 prodotte;

con D.G.R. n. 16-7073 del 22.06.2018 si era provveduto alla definizione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 6/2017, delle modalità di gestione del Fondo per il trasporto ferroviario delle merci, e all'approvazione dello schema di Intesa operativa, da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale strumento operativo che consentisse alla Regione Piemonte di giungere alla liquidazione delle risorse ai Beneficiari finali sulla base delle rendicontazioni e verifiche trasmesse dal MIT, conformemente al Decreto Interministeriale n. 125/2017;

la validità dell'Intesa Operativa suddetta era legata ai termini di validità contenuti nel Decreto Interministeriale n. 125/2017, in relazione alla decisione della Commissione Europea C(2016)7676 del 24 novembre 2016, per cui l'ultima annualità di incentivazione è stata quella riferita al periodo 31 agosto 2021 – 30 agosto 2022.

Preso atto che:

continua a costituire comune intendimento del MIT e delle tre Regioni approntare soluzioni incentivanti in grado di correggere lo squilibrio modale, con conseguente diminuzione del costo sociale della mobilità, riduzione dell'inquinamento ed incremento della sicurezza della circolazione, mediante la definizione delle medesime modalità operative già adottate su base nazionale, nelle disposizioni del quadro del Regolamento "Ferrobonus" (Decreto Interministeriale 30 agosto 2023, n. 134);

con tale provvedimento la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità ha inteso fornire le istruzioni essenziali per consentire agli interessati di usufruire dei benefici finanziari resi disponibili dalle Regioni a supporto dell'incentivo nazionale di cui al decreto interministeriale n. 134/2023, comunemente noto come "Ferrobonus";

la fase di confronto con il MIT ha consentito di giungere alla condivisione del testo dell'Intesa operativa, da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto Interministeriale 134 del 30/8/2023, analogamente alle modalità adottate con la D.G.R. del 22.06.2018, n. 16-7073 per la precedente Intesa operativa.

Richiamato che il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti, approvato con DCR n 256-2458 del 16 gennaio 2018 ai sensi della l.r. 1/2000, articolo 4, comma 4, nonché le Azioni dei Piani di Settore PrMOP-PrLOG approvate con D.G.R. n. 6-7459 del 25 settembre 2023, individuano, tra i principali obiettivi, la promozione di modalità sostenibili per il trasporto merci, al fine di ottenere la riduzione delle emissioni inquinanti e di gas serra in atmosfera dovute al settore trasporti, la riduzione progressiva delle merci trasportate su strada e l'aumento dell'indice di qualità logistica regionale, tutte linee di azione che preludono allo shift modale tra gomma e rotaia per il trasporto delle merci a medio/lunga percorrenza.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica:

il cosiddetto "ferrobonus" regionale si inserisce quindi tra le possibili misure di incentivazione volte a favorire l'intermodalità ed in particolare la concorrenzialità del trasporto ferroviario rispetto al trasporto su gomma, contribuendo quindi alle politiche di shift modale, coerentemente con le strategie delineate dal PRMT;

il Fondo regionale, configurandosi come misura complementare al cosiddetto Ferrobonus nazionale, anche

ai fini dell'esenzione dal regime degli Aiuti di Stato, dovrà necessariamente essere aderente alle indicazioni del provvedimento nazionale in termini di beneficiari, modalità di definizione del contributo, vincoli, limiti e criteri di conferimento degli incentivi ai destinatari, con la ovvia limitazione ai propri confini territoriali;

i beneficiari saranno gli stessi di cui al bando nazionale conclusosi il 10 novembre 2023 e la quota di contributo regionale sarà indirizzata agli stessi beneficiari del bando nazionale, allo scopo di incentivare, con l'addizionalità del bonus regionale, il ricorso al trasporto ferroviario intermodale delle merci sul territorio del Piemonte, nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti nazionali e comunitari;

si è addivenuti alla condivisione dei contenuti di un'intesa operativa da sottoscrivere con il MIT che disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione da parte della Regione Piemonte di risorse regionali aggiuntive rispetto alle risorse statali di cui al citato Decreto Interministeriale n. 134/2023, pertanto il riconoscimento, la determinazione, l'assegnazione e la liquidazione del contributo avverranno da parte della Regione Piemonte sulla base della documentazione fornita dal Ministero ai sensi di detta Intesa, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale;

con tale Intesa operativa la Regione si impegna, pertanto, ad attribuire le risorse destinate ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato su ferro nel rispetto delle condizioni delineate dal Regolamento Nazionale Ferrobonus, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 9697 del 19 dicembre 2022 – Aiuto di Stato SA.103856. Relativamente ai requisiti e alle modalità stabiliti nell'Intesa, l'attribuzione delle risorse regionali ai fini della quantificazione del contributo, rispecchierà il principio dell'origine o della destinazione regionale per la determinazione dell'ammissibilità dei percorsi ferroviari, e l'erogazione del contributo risulterà pertanto proporzionale alle percorrenze realizzate sul territorio regionale, con l'esclusione dei meri attraversamenti;

al fine di definire, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 6/2017, le modalità di gestione del Fondo per il trasporto ferroviario delle merci, occorre prevedere che:

- le tipologie dei soggetti beneficiari, l'oggetto e la destinazione dell'incentivo, le modalità di attribuzione e determinazione dei contributi sono quelli disciplinati dal DM 134/2023;

- la quota di contributo regionale si configura come contributo aggiuntivo alla misura nazionale ed esclusivamente per le percorrenze e per origini o destinazioni sul territorio della Regione Piemonte, con esclusione dei soli attraversamenti (principio di territorialità);

- i Soggetti Beneficiari del contributo aggiuntivo regionale sono i medesimi già individuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con procedura avviata ai sensi del sopracitato Decreto, e che hanno partecipato con esito positivo al relativo Bando, per il periodo di incentivazione 21 ottobre 2023 – 20 ottobre 2024, approvato con Determinazione Direttoriale n. 33 del 21/10/2023, secondo le ivi previste procedure, scadenze, criteri e modalità e che rispettano, ai fini del riconoscimento del contributo regionale aggiuntivo, il principio di territorialità;

- le risorse del fondo di cui all'articolo 23 della Legge regionale 6/2017 saranno quindi attribuite ai Beneficiari in termini di treno*chilometro e sulla base delle effettive percorrenze ammissibili a contributo, così come da documentazione trasmessa dal Ministero ai sensi della sopra citata Intesa Operativa;

- il contributo unitario regionale aggiuntivo per treno*chilometro sarà calcolato secondo il criterio indicato per la misura nazionale all'art. 7 comma 1 del DM 134/2023: "Il contributo per treno*chilometro, attribuibile ai sensi dell'articolo 6, è quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed è erogato compatibilmente con la disponibilità di cassa e nel rispetto delle norme di contabilità pubblica. Qualora, le risorse disponibili non siano sufficienti, si procede alla loro riduzione in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario".

Dato atto che per il contributo regionale si farà fronte con le risorse iscritte sul capitolo 174927 per € 450.000,00, secondo la seguente ripartizione:

€ 235.200,00 su cap. 174927/2023, annualità 2023

€ 214.800,00 su cap. 174927/2023, annualità 2024.

Ritenuto, pertanto, di:

disporre che la gestione del fondo regionale, che si configura come aggiuntivo alla misura nazionale per le percorrenze e destinazioni sul territorio della Regione Piemonte, avverrà sulla base di apposita Intesa Operativa, di durata legata alla chiusura del periodo di monitoraggio del ferrobonus nazionale di cui al Decreto Interministeriale n.134/2023, da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del suddetto decreto, con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il cui schema si allega (Allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, in quanto strumento operativo che consentirà alla Regione Piemonte di giungere alla liquidazione delle risorse ai Beneficiari finali sulla base delle rendicontazioni e verifiche trasmesse dal MIT, che garantiranno, altresì, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Decreto Interministeriale n. 134/2023 e dalla decisione della Commissione Europea C(2022) 9697 del 19 dicembre 2022;

di demandare al Direttore della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica alla sottoscrizione della suddetta Intesa operativa, autorizzando ad apportare le eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie;

di demandare al Settore "Interventi regionali per la logistica e i trasporti" della suddetta Direzione l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compreso l'espletamento del procedimento di erogazione del suddetto contributo regionale, previa assunzione del relativo provvedimento di impegno.

Visti :la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in particolare l'articolo 1, commi 648 e 649;

la Legge regionale 14 aprile 2017 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019", ed in particolare l'art. 23;

la D.G.R. 22 giugno 2018, n. 16-7073;

la decisione della Commissione Europea C(2022) 9697 del 19 dicembre 2022;

la Legge regionale 24 aprile 2023 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025"

la DGR n. 1-6763 del 4 maggio 2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";

la L.R. 31 luglio 2023, n. 14 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025";

la D.G.R. n. 17-7391 del 3 agosto 2023 "Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025, di cui alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023";

il Decreto Interministeriale 30 agosto 2023, n. 134 "Ferrobonus 2023-2026";

il decreto del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del MIT n. 33 del 20/10/2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

DELIBERA

La Giunta Regionale, unanime

delibera

- di disporre che, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 6/2017, la gestione del Fondo regionale per il trasporto ferroviario delle merci, che si configura come aggiuntivo alla misura nazionale per le percorrenze e destinazioni sul territorio della Regione Piemonte, avverrà sulla base di apposita Intesa Operativa, di durata legata alla chiusura del periodo di monitoraggio del ferrobonus nazionale di cui al Decreto Interministeriale n.134/2023, da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del suddetto decreto, con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il cui schema si allega (Allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, in quanto strumento operativo che consentirà alla Regione Piemonte di giungere alla liquidazione delle risorse ai Beneficiari finali sulla base delle rendicontazioni e verifiche trasmesse dal MIT, che garantiranno, altresì, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Decreto Interministeriale n. 134/2023 e dalla decisione della Commissione Europea C(2022) 9697 del 19 dicembre 2022;
- di demandare al Direttore della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica alla sottoscrizione della suddetta Intesa operativa, autorizzando ad apportare le eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie;
- di demandare al Settore "Interventi regionali per la logistica e i trasporti" della suddetta Direzione l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compreso l'espletamento del procedimento di erogazione del contributo regionale, previa assunzione del relativo provvedimento di impegno;
 - di dare atto che per il contributo regionale si farà fronte con le risorse iscritte sul capitolo 174927 per € 450.000,00, secondo la seguente ripartizione:
 - € 235.200,00 su cap. 174927/2023, annualità 2023
 - € 214.800,00 su cap. 174927/2023, annualità 2024.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

SCHEMA DI INTESA OPERATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO N. 134 DEL 30 AGOSTO 2023 ("FERROBONUS")

TRA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento la mobilità sostenibile – Direzione Generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità, rappresentata dal Direttore Generale, dr. Donato Liguori

E

La Regione Piemonte, rappresentata dal Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica, arch. Salvatore Femia

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e in particolare il relativo articolo 1, comma 648, che autorizza il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale (c.d. "ferrobonus") in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali in Italia;

Vista la precedente Intesa operativa stipulata tra la Regione Piemonte e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), il cui schema è stato approvato con D.G.R. 22 giugno 2018, n. 16-7073;

Vista la decisione C(2022) 9697 del 19 dicembre 2022 con la quale la Commissione Europea ha autorizzato l'aiuto di stato SA.103856 – Italia – "Ferrobonus" – Incentivi al trasporto ferroviario;

Visto il Decreto interministeriale (MIT-MEF) del 30 agosto 2023, n. 134, di approvazione del Regolamento "Ferrobonus 2023-2026" recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al citato articolo 1, commi 648 e 649 (Ferrobonus) della L. n. 2015, n. 208;

Visto in particolare l'articolo 2 del citato Decreto che al comma 3 prevede - in caso di disponibilità di risorse regionali da destinare alla concessione di contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trsbordato – la possibilità di stipulare apposite intese operative con il MIT nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del citato decreto interministeriale relativamente al cumulo di incentivi pubblici;

Visto il decreto del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del MIT, n. 33 del 20/10/2023, concernente la definizione delle modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al decreto interministeriale n. 134/2023, destinate a interventi a sostegno del trasporto intermodale e trsbordato su ferro.

PREMESSO CHE

la Regione Piemonte, con la legge regionale 14 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione 2017-2019”, ha istituito un apposito fondo denominato “Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci”, che concorre alle finalità ed allo strumento di incentivazione di cui all'articolo 1, commi 648 e 649 della legge 208/2015, con modalità di gestione, riconoscimento, determinazione, assegnazione e liquidazione del contributo in conformità con la disciplina nazionale e pertanto secondo le modalità e le procedure di attuazione stabilite dal regolamento approvato con decreto 30 agosto 2023, n. 134, al fine di integrare le risorse stanziare dai citati provvedimenti nazionali con risorse regionali, con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo di servizi ferroviari che interessano il proprio territorio, onde conseguire la riduzione delle emissioni inquinanti di CO2 prodotte su di esso;

costituisce comune intendimento del MIT e della Regione Piemonte approntare soluzioni incentivanti in grado di correggere lo squilibrio modale, con conseguente diminuzione del costo sociale della mobilità, riduzione dell'inquinamento ed incremento della sicurezza della circolazione, mediante la definizione, con la presente intesa, delle medesime modalità operative già adottate su base nazionale nelle disposizioni del quadro del Regolamento “Ferrobonus” (decreto interministeriale 30 agosto 2023, n. 134);

con la comunicazione della DGComp del 30 novembre 2017 la Commissione Europea, nel condividere le procedure amministrative utilizzate per l'attuazione del ferrobonus a livello regionale, ha espresso “apprezzamento nei confronti di un approccio integrato agli aiuti al trasporto ferroviario intermodale di merci a regia unica ministeriale.”

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il presente Protocollo di intesa operativa

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa operativa.

Articolo 2

Finalità

La presente intesa disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione da parte della Regione Piemonte di risorse regionali aggiuntive rispetto alle risorse statali di cui al citato Decreto 134/2023 per incentivare l'utilizzo e lo sviluppo di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato, in modo da ridurre significativamente le esternalità negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO2, anche al fine di trasferire una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto maggiormente sostenibili.

Articolo 3 Impegni della Regione

La Regione Piemonte si impegna ad attribuire le risorse destinate ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato su ferro nel rispetto delle seguenti condizioni :

- la tipologia di soggetti beneficiari e le tipologie di servizi ferroviari incentivabili siano corrispondenti allo schema delineato dal Regolamento Nazionale Ferrobonus, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 9697 del 19 dicembre 2022 – Aiuto di Stato SA.103856 - relativamente ai requisiti e alle modalità stabiliti;
- l'arco temporale di vigenza di ciascun strumento regionale non esoriti da quello fissato dalla citata decisione di approvazione della Commissione Europea;
- il rispetto delle soglie limite di contribuzione fissate nel 50% del differenziale medio su base nazionale, fra il trasporto stradale e quello ferroviario, dei limiti dei costi esterni per esternalità negative per unità di massa di merce trasportata e nel 30% del costo medio del trasporto ferroviario su scala nazionale di cui all'art. 11 del citato Regolamento, sulla base delle informazioni trasmesse dal Ministero e fatta salva l'attività di controllo di cui all'art. 14 del Regolamento nazionale, effettuato a livello centrale;
- le modalità di attribuzione delle risorse regionali rispecchino, ai fini della quantificazione del contributo, il principio dell'origine o della destinazione regionale per la determinazione dell'ammissibilità dei percorsi ferroviari, per cui l'erogazione del contributo risulti proporzionale alle percorrenze realizzate sui singoli territori regionali;
- l'attribuzione delle risorse regionali avverrà sulla base della documentazione di cui all'articolo seguente, come ricevuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 4 Impegni del Ministero

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità si impegna:

- a mettere al corrente i soggetti beneficiari del fatto che, in forza della presente Intesa Operativa e della disponibilità di ulteriori risorse dedicate ai traffici con origine o destinazione nella Regione, il contributo statale può essere integrato mediante risorse regionali stanziare per le medesime finalità;
- a fornire ai beneficiari modelli di rendicontazione predefiniti, sviluppati sulla base della modulistica di cui al D.D. n. 33 del 20 ottobre 2023, atti alla raccolta delle informazioni utili alla determinazione dei contributi sia statali, sia regionali;
- a rendere disponibile, a seguito dell'espletamento delle proprie procedure di validazione dell'istruttoria condotta da RAM ai fini della determinazione del contributo spettante a ciascun beneficiario, la documentazione utile ai fini della quantificazione dei contributi

stessi. Tale documentazione conterrà, oltre a copia anche informatica della documentazione prodotta dai beneficiari ai sensi degli artt. 8 e 12 del decreto interministeriale n. 134/2023, almeno gli elementi istruttori sufficienti a garantire alla Regione l'identità del creditore, la certezza del debito, la quantificazione dei treni*chilometro effettuati nel territorio regionale, la quantificazione del bonus nazionale per la medesima relazione. Restano a carico del Ministero gli adempimenti di cui agli articoli da 9 a 14 del decreto interministeriale n. 134/2023.

Articolo 5

Durata

L'efficacia dell'intesa operativa decorre dalla data di sua sottoscrizione e termina alla chiusura del periodo di monitoraggio del ferrobonus nazionale di cui al decreto 134/2023 (30.08.2023).

Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 4, del ridetto Regolamento 134/2023, potrà essere concordata una proroga dell'efficacia della presente intesa.

Articolo 6

Modalità di approvazione e di pubblicazione

La presente intesa operativa, una volta sottoscritta da entrambi i firmatari, è pubblicata sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.

Per il Ministero

Per la Regione